



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*”, e, in particolare, l'articolo 22, in materia di riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive, istitutivo di un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, finalizzato, tra le altre, al riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante “*Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 maggio 2022 - Serie Generale - n. 113, emanato in attuazione di quanto previsto dal sopra citato articolo 22, comma 2, del D.L. n. 17/2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, recante “*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*”, registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale, alla lettera a), apporta al sopra citato DPCM 6 aprile 2022 la seguente modificazione: “*All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: “f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa di cui al comma 1 è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile*”;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del sopra richiamato DPCM 4 agosto 2022, il quale prevede che con decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico possono essere individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione dei benefici di cui al decreto



medesimo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 1° marzo 2022 al n. 165, con il quale il dott. Maurizio Montemagno è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito con modificazioni nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale- n. 3 del 4 gennaio 2023;

VISTA la nota n. 258011 del 21 novembre 2022 recante le variazioni di bilancio, per gli anni finanziari 2022, 2023 e 2024, effettuate in attuazione del DPCM 4 agosto 2022, di modifica del DPCM 6 aprile 2022, di riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti e del D.P.C.M. 4 agosto 2022, in attuazione dell'art. 22 del D.L. del 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34;

VISTO l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 303 del 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il quale estende la misura di cui alla sopracitata lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 2 del DPCM 6 aprile 2022 alle annualità 2023 e 2024 e, conseguentemente, prevede che le risorse assegnate dal citato DPCM per il 2023 e 2024 alla concessione di incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato DPCM 6 aprile 2022 sono ridotte di 40 milioni per ciascuna annualità 2023 e 2024, per essere destinate alla misura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f-bis*) del medesimo DPCM;

VISTO il decreto del Direttore Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 14 marzo 2023, recante le disposizioni procedurali, per le annualità 2022-2023, per l'erogazione dei citati contributi previsti, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, recante "*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario definire i criteri e le modalità con cui vengono espletate le attività di controllo documentale volte verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo relativo alla misura di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022 e al decreto del



Direttore Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14 marzo 2023

D E C R E T A

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“Ministero”*: Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - b) *“Invitalia”*: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia;
 - c) *“soggetti beneficiari”*: utenti domestici, ossia persone fisiche residenti in Italia e condomini, rappresentati dall'amministratore pro tempore o condomino delegato, per le parti di uso comune di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile assegnatari del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del *DPCM 4 agosto 2022*.
 - d) *“piattaforma informatica”*: sistema telematico per la presentazione delle domande di concessione ed erogazione del contributo.
 - e) *“DPCM 4 agosto 2022”*: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022, recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 - Riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti” – le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate - registrato dalla Corte dei Conti il 20 settembre 2022 al n. 1030, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 232 del 4 ottobre 2022;
 - f) *“decreto 14 marzo 2023”*: il decreto del Direttore Generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14 marzo 2023 – le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate - recante le disposizioni procedurali, per le annualità 2022-2023, per l'erogazione dei contributi di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del *DPCM 4 agosto 2022*.
 - g) *“infrastrutture di ricarica”*: infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte dei *soggetti beneficiari*.
 - h) *“legge 241/1990”*: la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del *decreto 14 marzo 2023*, definisce, per le annualità 2022-2023, le modalità e le procedure con cui



vengono effettuati i controlli documentali volti ad accertare la sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022, come introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del *DPCM 4 agosto 2022*, nonché il rispetto dei requisiti previsti dal *decreto 14 marzo 2023*.

2. L'attività di controllo ha ad oggetto l'accertamento della veridicità dei fatti e delle qualità auto dichiarate, nella domanda di concessione ed erogazione del contributo presentata ai sensi dell'articolo 7 del *decreto 14 marzo 2023*, dai soggetti beneficiari con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, la documentazione di spesa e la tracciabilità dei pagamenti rendicontati, nonché il rispetto dei requisiti tecnico-amministrativi previsti per le *infrastrutture di ricarica*.

3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 3 **(Modalità e oggetto dell'attività di controllo)**

1. I controlli sono effettuati a campione, nel limite massimo del 10% (dieci per cento) delle erogazioni effettuate.

2. La popolazione di riferimento, ordinata secondo un criterio cronologico, è suddivisa in gruppi composti da 100 (cento) elementi. Da ogni gruppo viene estratto un elemento ogni 10 (dieci) domande erogate.

3. Per ogni domanda soggetta a verifica, *Invitalia* trasmette, ai sensi di quanto previsto dalla *legge 241/1990*, la comunicazione di avvio del procedimento mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda di accesso al contributo.

4. Con la comunicazione di cui al comma 3, ove i dati e la documentazione trasmessi in sede di presentazione della domanda di concessione ed erogazione del contributo risultino carenti o incoerenti, vengono richiesti altresì, i necessari chiarimenti e/o integrazioni documentali.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, pena la revoca del contributo, il soggetto beneficiario trasmette, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo «CRE3@postacert.invitalia.it», in formato PDF, la documentazione richiesta.

6. Per ogni domanda soggetta a verifica, e nel caso di cui al comma 5, ricevuta la documentazione integrativa o i chiarimenti, *Invitalia* procede alla verifica documentale volta ad accertare la sussistenza e la permanenza dei presupposti e dei requisiti per il riconoscimento del contributo di cui alla lettera *f-bis*) del comma 1, dell'articolo 2, del *DPCM 6 aprile 2022*, nonché dal *decreto 14 marzo 2023*.

7. Entro 90 (novanta) giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui al comma 3, l'esito positivo del controllo è comunicato tramite posta elettronica certificata (PEC) al beneficiario soggetto a verifica. Le eventuali integrazioni istruttorie, di cui ai commi 4, 5 e 6, comportano l'interruzione del suddetto termine, che ricomincia a decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.



8. L'accertamento documentale produce esito negativo:

- a) nel caso in cui la documentazione fornita risulti carente, anche a seguito di integrazione;
- b) nel caso in cui venga accertato che il soggetto beneficiario in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- c) nel caso in cui risultino insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate dal presente decreto, dal DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto 14 marzo 2023;
- d) nel caso di indisponibilità a fornire la documentazione richiesta.

9. L'accertamento documentale a esito negativo comporta la revoca del contributo erogato ed il conseguente recupero dell'indebito.

Articolo 4 **(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia alle disposizioni del DPCM 6 aprile 2022 e successive modificazioni e integrazioni e del *decreto 14 marzo 2023*.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del *Ministero* (www.mimit.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Montemagno